

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Cessioni intra-UE: la nuova disciplina sulla presunzione non cancella la prassi nazionale anche anteriore - pag. 2
- Decreto Rilancio: vantaggi limitati su saldo e acconto IRAP - pag. 4
- Al via la trasmissione del modello 730/2020 con rimborsi garantiti dalle Entrate - pag. 5

LAVORO E PREVIDENZA

- Responsabilità del datore di lavoro da Covid-19 alla prova del doppio nesso causale - pag. 13
- Decreto Rilancio: due sanatorie del lavoro e proroga dei permessi di soggiorno scaduti - pag. 16
- Decreto Rilancio: Cassa integrazione con duplice articolazione temporale - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori legali: aggiornamento del programma annuale di formazione - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo - pag. 25
- Bonus pubblicità: con il decreto Rilancio il credito d'imposta sale al 50% - pag. 27
- Decreto Rilancio: bonus affitti ad ampio raggio per imprese e professionisti - pag. 29

IMPRESA

- Responsabilità 231 nel settore agro-alimentare: verso l'inasprimento delle sanzioni - pag. 33

IN EVIDENZA

Decreto Rilancio: Cassa integrazione con duplice articolazione temporale

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca -- Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio modifica il Cura Italia e prevede per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid - 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto. Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid - 19 che però potranno essere utilizzate solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio ha approvato il decreto Rilancio. Tra i provvedimenti ci soffermiamo su quello sicuramente più atteso dalle imprese italiane: gli **ammortizzatori sociali**.

Novità del decreto Rilancio
Come già da noi anticipato, la versione definitiva dell'art. 71 del

decreto "Rilancio" apporta ulteriori modifiche all'art. 19 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27).

Viene confermata la dotazione originaria di **9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno**



Decreto Rilancio: due sanatorie del lavoro e proroga dei permessi di soggiorno scaduti

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Via libera all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che i datori di lavoro possano presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Analogamente i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. La presentazione della domanda di emersione comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti per l'impiego di lavoratori.

E' una delle misure prevista dal l'Esecutivo.

decreto Rilancio approvato ieri 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, forse quella che più di altre ha creato tensioni all'interno della maggioranza che sostiene

Le **due "sanatorie" del lavoro** ri-guardano l'emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei **lavoratori stranieri** privi del permesso di soggiorno.



Fisco

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Cessioni intra-UE: la nuova disciplina sulla presunzione non cancella la prassi nazionale anche anteriore

di Sara Armella - Avvocato, Armella & Associati, di Stefano Comisi - Avvocato, Armella & Associati

Con la circolare n. 12/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate interviene sulla nuova disciplina europea, in vigore già dal 1° gennaio 2020, relativa alle cessioni di beni intra-UE. La nuova disciplina indica i documenti necessari per ritenere soddisfatta la prova del perfezionamento dell'operazione e, conseguentemente, il relativo regime di non imponibilità IVA. L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il percorso interpretativo passato e, dopo aver riepilogato le novità e il contenuto delle Note esplicative fornite dalla Commissione UE, chiarisce la portata della presunzione di avvenuto trasporto delle merci. Secondo l'Amministrazione finanziaria le Autorità sono libere di disconoscere la presunzione e restano valide le prassi nazionali preesistenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E, che contiene i tanto attesi chiarimenti in materia di **cessioni intra-UE**, con particolare riferimento alla **documentazione** necessaria per **provare l'effettiva movimentazione** della merce dall'Italia a un altro Stato membro. Tale **prova** è di estrema importanza perché consente agli operatori economici interessati di beneficiare del regime di non imponibilità IVA, previsto per le cessioni intracomunitarie di beni.

Dal 1° gennaio 2020 sono, infatti, entrate in vigore le modifiche apportate dal regolamento UE n. 2018/1912 alla disciplina dell'IVA armonizzata, nell'ambito del pacchetto legislativo **Quick fixes**.

Tra le novità più importanti vi è l'inserimento, nel regolamento UE n. 2011/282, dell'art. 45-*bis*, il quale ha introdotto un'articolata disciplina inerente alla **prova del trasporto dei beni**, oggetto di una cessione IVA intracomunitaria.

L'interpretazione della Corte di Giustizia UE

La cessione intra-UE si considera realizzata con il trasporto della merce dal Paese membro di spedizione a quello di destinazione. Esso può avvenire a opera del fornitore (c.d. cessione "franco destino" o "franco arrivo") ovvero a carico dell'acquirente (c.d. "franco Fabbrica" o "ex works", dal nome della clausola Incoterms® "EXW").

Prima del 2018, la normativa europea non chiariva quale fosse la documentazione idonea a dimostrare l'effettività di tali operazioni non imponibili. Anche la direttiva IVA (n. 112/2006) non contribuiva a un quadro comune, riconoscendo agli Stati membri il potere di stabilire i mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo IVA.

La giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha sempre evidenziato la **necessità di elementi concreti e proporzionati**, anche in caso di sospetta frode, per

dubitare dell'autenticità o dell'attendibilità della documentazione fornita dagli operatori per provare l'avvenuto trasporto delle merci[TG:sup] [/TG:sup](su tutte la sentenza Cartrans Spedition SRL, BDV Hungary Trading Kft).

La prassi nazionale

In Italia la normativa IVA non prevede nulla in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed esibire per provare l'avvenuto trasferimento della merce.

L'Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, ha consolidato diverse prassi nel corso degli anni, specie con riferimento alle cessioni "franco fabbrica": nella risoluzione n. 345 del 2007, l'Agenzia ha considerato sufficiente la **fattura di vendita** intestata all'acquirente, gli elenchi Intrastat, la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce e il documento di trasporto "CMR" (la cosiddetta "lettera di vettura internazionale"), sottoscritto dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta. Con le risoluzioni n. 477 del 2009 e n. 71 del 2014, l'Agenzia ha aggiunto che la prova della movimentazione delle merci può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in altro Stato membro. Tale indirizzo è stato successivamente confermato dalla risoluzione n. 123 del 2009 e dalla n. 19 del 2013, la quale ha aperto, altresì, alla possibilità di esibire un **CMR elettronico**, avente contenuto identico a quello cartaceo, da produrre su supporto fisico o altri strumenti informatici. Con la risposta a interpello 8 aprile 2019, n. 100 (successiva alla riforma UE del 2018), l'Agenzia ha evidenziato l'importanza della **conservazione ordinata delle fatture di vendita**, della **documentazione bancaria** attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, della **documentazione** relativa agli **impegni contrattuali** assunti e, infine, della cura degli **elenchi Intrastat** (posizione di recente ribadita nella risposta a interpello 23 aprile 2020, n. 117).

La giurisprudenza

Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte sostenuto che l'operazione è imponibile IVA, solo se si è certi che il fornitore abbia agito secondo la diligenza propria dell'operatore professionale, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare a una frode[TG:sup] [/TG:sup](Cass., n. 7524/2016, nello stesso senso, sentenza Corte di giustizia Euro Tyre Holding BV), escludendo che l'agevolazione possa dipendere dalla mera esibizione di un documento formale, quale il codice identificativo IVA del cessionario[TG:sup] [/TG:sup] o l'iscrizione al sistema VIES (Cass., n. 21102/2018).

La presunzione dell'art. 45-bis

L'art. 45-bis, inserito dal regolamento n. 2018/1912, ha introdotto una **presunzione relativa** di avvenuta prova della spedizione da uno Stato membro a un altro e prevede che tale presunzione possa operare sia in caso di cessione franco destino che in caso di cessione franco fabbrica.

La **prova della movimentazione** della merce può essere dedotta da un elenco dettagliato di documenti forniti dalla norma UE. Ad esempio, nella cessione franco fabbrica, il fornitore deve fornire una dichiarazione scritta dell'acquirente e, tra le varie possibilità, un documento di trasporto combinato con una ricevuta del destinatario della merce.

Il nuovo elenco dettagliato ha suscitato non poca preoccupazione in molte imprese, specie tra quelle ancora arretrate sotto il profilo della **gestione digitale**.

Molti operatori nazionali hanno posto il quesito se si potessero ritenere ancora valide le prassi istituite dall'Agenzia delle entrate negli anni precedenti.

Il superamento della presunzione da parte dell'Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 12/E/2020, l'Agenzia delle Entrate, innanzitutto, chiarisce che la **presunzione** introdotta

dall'art. 45-bis può essere applicata anche alle cessioni intracomunitarie avvenute **anteriamente al 1° gennaio 2020**, se gli operatori sono in possesso della documentazione contenuta nell'elenco dettagliato.

Richiamando le Note esplicative della riforma, fornite dalla Commissione UE nel dicembre 2019, l'Agenzia esclude che la presunzione si possa applicare nei casi in cui il trasporto della merce avvenga senza l'intervento di **soggetti terzi** e risulti effettuato direttamente dal fornitore o dall'acquirente. La norma UE, infatti, è chiara nel chiedere che le prove dell'avvenuta movimentazione della merce provengano da almeno due soggetti indipendenti rispetto alla parte che chiede l'agevolazione IVA. Sono esclusi anche familiari e soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario (anche nel caso di Stabile organizzazione).

L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che la **presunzione può essere superata** dall'Amministrazione, disconoscendo l'attendibilità della documentazione fornita dalle parti, qualora, ad esempio, da controlli successivi emerga che la merce non è mai uscita dal magazzino del fornitore o che durante il trasporto sia andata distrutta a causa di un incidente. Ovviamente si otterrà lo stesso effetto se dai controlli dovesse emergere che la documentazione fornita non è del tutto corretta o addirittura falsa.

L'Agenzia chiarisce inoltre che, in tutti i casi in cui gli operatori non siano in possesso di prove sufficienti, resta salva la facoltà degli Stati membri di **continuare ad applicare la prassi nazionale** anche anteriore in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione in vigore da gennaio 2020.

L'Agenzia ha, pertanto, confermato esplicitamente che continuerà ad applicare i principi contenuti negli orientamenti passati. Tuttavia, aggiunge che l'idoneità della documentazione presentata dai contribuenti verrà sempre valutata **caso per caso**.

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: vantaggi limitati su saldo e acconto IRAP

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio prevede l'abrogazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto per il periodo di imposta 2020. La misura intende assicurare maggiore liquidità a imprese e professionisti, ma in realtà il vantaggio risulterà estremamente limitato. Il beneficio si traduce nello spostamento in avanti dell'importo non versato per il periodo di imposta 2020. Invece, se il valore della produzione relativo al periodo di imposta 2019 coincide con quello relativo al periodo di imposta precedente, cioè con quello relativo all'anno 2018, il vantaggio fiscale è praticamente pari a zero.

Nel **decreto Rilancio** trovano spazio anche disposizioni in materia di **versamento dell'IRAP**: non è dovuto - si legge nel provvedimento - il versamento del **saldo IRAP 2019**.

Saldo IRAP 2019

La sostanziale inutilità della disposizione si comprende immediatamente dopo la lettura delle prime righe del relativo testo che così prevede: "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, **fermo restando il versamento dell'acconto** per il medesimo periodo di imposta".

La finalità della norma

Alla luce delle indicazioni di cui alla novella, il **vantaggio** consiste nell'**abbuono del saldo** relativo al periodo di imposta 2019. Conseguentemente se, come si verifica solitamente, il contribuente ha **già versato integralmente**, con i due **acconti di giugno e novembre 2019**, l'**intera IRAP** relativa all'anno 2019, il risparmio di imposta è praticamente pari a zero.

I due acconti scaduti "coprono," a seguito di espressa previsione normativa, il 100% dell'imposta. Conseguentemente, se tali versamenti sono stati eseguiti regolarmente e il valore della produzione relativo al periodo di imposta 2019 non risulta incrementato rispetto al periodo di imposta precedente, il saldo, come anticipato, risulterà essere pari a zero. Il contribuente non ricaverà **alcun vantaggio fiscale** dalla nuova disposizione.

L'unico caso in cui il contribuente potrà beneficiare di un risparmio d'imposta riguarderà l'ipotesi in cui il valore della produzione relativo all'anno 2019 risulterà incrementato, rispetto al precedente periodo 2018. In tale ipotesi il vantaggio fiscale sarà rappresentato dall'applicazione dell'aliquota IRAP sull'incremento del valore della produzione dell'anno 2019.

Se non si sono versati gli acconti d'imposta

Si consideri ancora il caso in cui il contribuente non abbia versato gli acconti di imposta relativi al 2019.

In tale ipotesi, in base al tenore letterale della norma, l'erario potrà richiedere ed eventualmente iscrivere a ruolo gli importi precedentemente non versati.

Ad esempio

Se l'IRAP lorda dovuta per l'anno 2019 è pari a 30.000 euro e il contribuente ha omesso i versamenti dovuti a titolo di acconto a giugno e a novembre 2019, il Fisco avrà titolo per richiedere le predette somme non versate, come risulterà evidente dal seguente esempio.

Si supponga ancora che l'importo complessivamente dovuto a titolo di acconto sia pari a 28.000 euro. In tal caso, dalla dichiarazione IRAP, l'importo a debito, al netto degli acconti non versati, risulterà essere pari a 2.000 euro, ma il contribuente sarà comunque obbligato a **versare l'importo dovuto a titolo di acconto** precedentemente omesso.

Pertanto, sarà necessario avvalersi del ravvedimento operoso al fine di regolarizzare l'omesso versamento di 28.000 euro e il risparmio di imposta sarà limitato alla differenza dovuta a titolo di saldo pari a 2.000 euro. Nell'ipotesi in cui il contribuente non versi gli acconti di imposta, l'erario invierà una comunicazione di irregolarità e, nel caso in cui l'omesso versamento dovesse ancora protrarsi iscriverà a ruolo le somme complessivamente dovute.

Esonero dal versamento della prima rata di acconto

La norma, inoltre, è congegnata in maniera tale che anche l'esonero dall'obbligo di versamento della prima rata dell'acconto IRAP, con scadenza il 30 giugno 2020, si traduce semplicemente in un **mero vantaggio finanziario**. Infatti, posto che a giugno dell'anno 2021, il contribuente sarà tenuto al versamento del saldo relativo all'anno 2020, tale importo dovrà essere pagato al netto di una sola rata di acconto, cioè di quella avente scadenza a novembre 2020.

Conseguentemente, il minor importo versato a titolo di acconto sarà recuperato e quindi versato a titolo di saldo, nel mese di **giugno 2021**.

Fisco

Novità nel decreto Rilancio

Al via la trasmissione del modello 730/2020 con rimborsi garantiti dalle Entrate

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Dal 14 maggio 2020 è possibile trasmettere la dichiarazione precompilata resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Alle tante novità, si aggiunge anche una previsione dettata dal decreto Rilancio: in particolare, il provvedimento riconosce anche ai contribuenti che hanno un sostituto d'imposta, che però non può garantire loro il rimborso, la possibilità di sfruttare le stesse regole di rimborso stabilite per i soggetti senza sostituto. Sarà pertanto la stessa Agenzia delle Entrate ad accreditare l'eventuale rimborso. La norma si aggiunge alle altre modifiche già introdotte per la dichiarazione dei redditi di quest'anno, al fine di rendere l'adempimento dichiarativo quanto più agevole e immediato possibile.

Il modello 730/2020 risulta molto cambiato rispetto a quello che solo pochi mesi fa risultava dal quadro normativo.

Infatti, nell'arco di poco più di due mesi, sono state introdotte novità tali da cambiare totalmente la **fisio-nomia della dichiarazione**, almeno su alcuni aspetti cruciali quali le **scadenze di presentazione** e le modalità per ottenere i **rimborsi d'imposta**.

Leggi anche

- [Modello 730/2020 precompilato disponibile dal 5 maggio. Con qualche novità](#)
- [Modello 730 con presentazione al 30 settembre già dal 2020](#)
- [Covid-19 e assistenza fiscale a distanza: deleghe anche con WhatsApp](#)

Ognuno dei decreti emanati per contrastare gli effetti della crisi da Coronavirus contiene una o più norme che modificano il modello 730.

Si è partiti con le novità introdotte dal **decreto Cura Italia** che, tra le altre cose, ha anticipato di un anno il calendario di presentazione previsto, con effetto dal prossimo anno, dalla manovra di bilancio, passando per la novità sulla dematerializzazione delle deleghe contenuta nel **decreto Liquidità**, sino ad arrivare a quest'ultima novità inserita nel **decreto Rilancio** in relazione alla possibilità generalizzata di fruire delle stesse regole per i **soggetti senza sostituto**.

Considerato che dal 14 maggio è possibile già trasmettere la dichiarazione, proviamo a fare il punto su queste ultime novità.

Leggi anche [Precompilata 2020: per il modello 730 invio, integrazioni e modifiche dal 14 maggio](#)

730 senza sostituto per tutti

Il decreto Rilancio prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (sono quelli indicati all'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997), possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate per i soggetti senza

sostituto (art. 51-*bis*, D.L. n. 69/2013), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

È evidente che si tratta di una **norma di favore** per quei contribuenti (e sostituti) che dovessero trovarsi in difficoltà a ricevere il rimborso per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Soggetti interessati

I soggetti richiamati dalla norma (art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997) sono i **titolari di alcuni redditi di lavoro dipendente e assimilati** e precisamente quelli di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*), d), g) del TUIR.

Sono, quindi, esclusi, i percettori delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo - lettere i) e l) dell'art. 50.

Modalità operative

C'è, quindi, da chiedersi, come avviene, in questi casi, il **conguaglio** e, soprattutto, il **rimborso** dell'eventuale credito.

Nel caso in cui, dalla dichiarazione presentata dal contribuente, dovesse emergere un **saldo a credito**, il **rimborso** è eseguito **direttamente dall'Amministrazione finanziaria**.

Infatti, i **rimborsi** sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni.

Il credito rimborsabile - derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito, riferite anche al coniuge dichiarante - viene rimborsato dall'Amministrazione finanziaria per importi superiori a 12 euro.

Il credito può essere rimborsato direttamente sul **conto del contribuente** se questi ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (in pratica il **codice IBAN**).

La richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica procedura informatica disponibile sul sito dell'Agenzia - chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline - oppure, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, invece, il contribuente non abbia fornito le coordinate bancarie all'Agenzia delle Entrate, il rimborso è erogato con modalità che differiscono a seconda dell'importo spettante.

In particolare:

- per **importi inferiori a 1.000 euro** comprensivi di interessi: il contribuente riceve un invito a presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale in cui potrà riscuotere il rimborso in contanti;

- per **importi pari o superiori a 1.000 euro**: il rimborso viene eseguito mediante l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Per completezza, si ricorda che se dal 730 presentato emerge un **debito** (caso in cui, comunque, sarà difficile che ci si avvalga di questa nuova possibilità), il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24.

In conclusione, è evidente che si tratta di una norma di estremo favore per quei contribuenti che, a causa della crisi economica e, soprattutto, finanziaria, si vengono a trovare con rimborsi che difficilmente possono entrare in busta paga.

In sede di compilazione del modello

Resta, infine, un ultimo dubbio di carattere operativo: non è chiaro, leggendo la norma, come si dovrà procedere materialmente in sede di **compilazione** della dichiarazione.

In mancanza di istruzioni, se si volesse già presentare la dichiarazione (si ricorda che, con le nuove regole sui conguagli legati ora alla prima retribuzione utile, prima si presenta la dichiarazione e prima, almeno in teoria, si può intascare il rimborso) potrebbe essere **prudente** comportarsi, a tutti gli effetti, come un dipendente senza sostituto.

Quindi, all'atto della compilazione del modello, si dovrebbe:

- indicare la **lettera A** nella Casella "730 senza sostituto";

- **barrare** la Casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Servizi agili: la nuova guida dell'Agenzia per ottenere i servizi da casa

Tanti sono gli strumenti informativi di cui dispone l'Agenzia delle Entrate per assistere i contribuenti come le caselle di posta elettronica o Pec, il portale internet, l'app mobile, il contact center. La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce proprio come ottenere tutti i servizi direttamente da casa. Con servizi agili si indicano quei servizi erogati allo sportello che possono essere usufruiti o direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione o mediante il codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l'app delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'apposita guida dal titolo i **servizi agili** dell'Agenzia delle Entrate, che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

Tanti sono infatti gli strumenti informativi di cui dispone l'Agenzia per assistere i contribuenti come le caselle di **posta elettronica** o Pec, il portale internet, l'app mobile, il contact center.

Molti dei servizi erogati allo **sportello** possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l'app delle Entrate.

Ai **servizi online** è possibile accedere oltre che con le credenziali dell'Agenzia mediante **SPID**, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Quanto alla **richiesta di abilitazione** questa può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L'indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall'Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

Mediante uno dei **servizi agili** è possibile ottenere il **codice fiscale**. In particolare, la richiesta può essere presentata, sottoscritta anche con firma digitale, allegando la necessaria documentazione via mail o Pec. Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice

fiscale/tessera sanitaria e per la richiesta di attribuzione del **codice fiscale** a persone non fisiche.

Qualora si voglia presentare un **atto per la registrazione**, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell'atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Inoltre, le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l'eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità.

Infine, quanto alle **comunicazioni di irregolarità** e precompilate, è stato evidenziato che l'invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all'inizio del periodo emergenziale. Per cui il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio "Civis", se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata. Il contribuente può accedere alla **dichiarazione precompilata** tramite le credenziali Fisconline o dell'Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 13/05/2020

Fisco

La circolare n. 12/E

Prova del trasporto intracomunitario dei beni: quando può essere superata la presunzione relativa

In tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano la facoltà di superare la presunzione relativa dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, prevista dall'articolo 45-bis del Regolamento IVA, quando l'Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 13 maggio 2020, con cui ha commentato la nuova disciplina unionale applicabile dal 1° gennaio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 12 del 13 maggio 2020, con cui ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle **cessioni intracomunitarie**, alla luce delle disposizioni unionali.

L'introduzione ad opera del Regolamento UE n. 1912 del 2018 dell'articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, il "Regolamento IVA", applicabile dal 1° gennaio 2020, ha infatti apportato significative novità alla disciplina della **prova del trasporto** o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro.

Prova per le cessioni intracomunitarie. La normativa nazionale

Sono **cessioni non imponibili** le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d'imposta. Quindi, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una **cessione intracomunitaria**, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i requisiti:

- **onerosità** dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del **diritto di proprietà** o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva **movimentazione del bene** dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Se manca anche solo uno di questi requisiti la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA. La normativa italiana però non detta alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE.

Nello specifico, però, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che per le **cessioni intracomunitarie**, il CMR elettronico, ossia la lettera di vettura internazionale regolata dalla "Convention des Marchandises par Route", recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Inoltre quale mezzo di prova equivalente al **CMR cartaceo**, può essere utilizzato un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

Inoltre, sempre con riferimento alla prova della

cessione intracomunitaria, sono stati espressi due principi dall'Amministrazione finanziaria per cui:

- quando non è possibile esibire il **documento di trasporto** sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
- la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

Il trasporto di beni in ambito comunitario. La presunzione relativa

Per migliorare gli **scambi commerciali**, fornendo soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, il Consiglio dell'Unione Europea ha individuato alcune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma comunque nella Comunità, creando, così, le condizioni per garantire l'applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le **cessioni intracomunitarie** nell'ambito del mercato unico.

Per tale motivo è stata introdotta una **presunzione relativa** circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario con l'articolo 45-bis del Regolamento IVA. Su questa normativa, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti con le Note Esplicative sui "quick fixes 2020", pubblicate a dicembre 2019 e vengono disciplinate le ipotesi in cui:

- i beni siano stati **spediti** o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
- i beni siano stati **trasportati** dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Nel primo caso per beneficiare della **presunzione di trasporto**, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente. Questi documenti sono quelli relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, come ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla **dichiarazione** che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento tra quelli appena citati e uno qualsiasi dei documenti tra una **polizza assicurativa** relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità,

ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nel secondo caso, dove il **trasporto** viene effettuato dall'acquirente oppure da un terzo per suo conto, l'acquirente stesso deve fornire al **venditore**, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. La dichiarazione dovrà essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, oppure ad un documento di trasporto unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come la presunzione può essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate **ante 1° gennaio 2020** qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata. E' invece esclusa l'applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza **l'intervento di altri soggetti** come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore, poiché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell'applicazione della presunzione in commento devono provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente.

Il rapporto con la normativa italiana

In ogni caso, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano la facoltà di **superare la presunzione** dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, ad esempio quando l'Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.

Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel **magazzino** del venditore o nel caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la **distruzione dei beni**.

Per cui, conclude l'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di

prova del trasporto intracomunitario dei beni.

A cura della Redazione

DCopyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 13/05/2020, n. 12

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Indebita compensazione: il reato è esteso a tutte le imposte

Con la sentenza n. 14763, depositata in data 13 maggio 2020, la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il delitto di indebita compensazione richiede sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento dei tributi risulti formalmente dovuto ad una indebita compensazione operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti, indipendentemente dalla tipologia di tributi o contributi coinvolta.

Al legale rappresentante di una società veniva contestato il reato di indebita compensazione (ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000): conseguentemente veniva disposto, con provvedimento del GIP, il sequestro preventivo in via diretta e per equivalente del profitto del reato. L'indagato presentava istanza di riesame, rigettata però dal Tribunale, che nel disattendere la richiesta, riteneva superata la soglia di rilevanza penale sul presupposto che la disposizione sanzionasse l'omesso versamento di tutti i debiti per i quali deve essere utilizzato il modello denominato F24, sia tributari che di altra natura, ad esempio contributiva, o relativo al mancato pagamento delle imposte locali. Detto provvedimento veniva quindi impugnato innanzi alla Cassazione contestando sostanzialmente la sequestrabilità delle somme in questione, atteso che per determinare le somme dovute e non versate, per l'indagato, il Tribunale avrebbe dovuto considerare ai fini del computo, solo le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, e non altri tributi o contributi, cosicché non si sarebbe superata la soglia di punibilità dei 50.000 per anno d'imposta. La tesi difensiva si basava sulla collocazione della norma incriminatrice all'interno della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e all'Iva e si rifaceva anche ad alcune precedenti pronunce di legittimità (n. 38042/19 8689/2019)

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14763, depositata il 13 maggio 2020, ha rigettato il ricorso proposto. Innanzitutto la Suprema Corte chiarisce che la formulazione letterale della norma così come la ratio dell'incriminazione consentano alla fattispecie delittuosa di atteggiarsi come uno strumento di tutela riguardante tutte le tipologie di tributi erariali e locali ai quali si riferisce l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La corte evidenzia anche che tale reato si differenzi fortemente dalle altre fattispecie di omesso versamento - prontamente riscontrabili dall'Amministrazione mediante la consultazione di documenti fiscalmente rilevanti - in quanto è il contribuente che redige un documento ideologicamente falso, mediante l'abusivo utilizzo dell'istituto della compensazione che implica di per sé un elevato grado di affidamento nella correttezza del protagonista del versamento. I giudici di legittimità precisano altresì che la soglia di rilevanza penale così come modificata dal D.Lgs. n. 158/2015 vada riferita all'ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione perché la ratio e lo scopo della fattispecie è volta a tutelare l'interesse erariale alla riscossione dei tributi sanzionando le condotte di indebito utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti. In tale ambito il disvalore della condotta è individuato proprio dall'abusivo utilizzo della possibilità di compensare le somme dovute per imposte sui redditi o sul valore aggiunto con le somme a credito, oltre che per le medesime imposte, anche con i contributi inps o con altre somme dovute allo Stato alle regioni e agli enti locali. L'indebita compensazione si configura dunque sia nel caso di compensazione verticale e cioè riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione orizzontale, ossia concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. Nella specie le somme indebitamente compensate considerati tutti i crediti e debiti coinvolti, erano certamente superiori alla soglia di rilevanza penale. Per questi motivi il ricorso andava rigettato.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'AIDC

Scadenze fiscali giugno: rivedere il calendario

Occorre rivedere il calendario degli adempimenti fiscali in maniera chiara ed indistinta per tutti i contribuenti. La priorità è di mettere le imprese ed

i loro professionisti nelle condizioni di concentrarsi sulla gestione dei problemi generati dall'emergenza Coronavirus e non di disperdere energie con scadenze ed adempimenti che potranno essere resi successivamente. Lo ha evidenziato l'AIDC mediante un comunicato stampa in cui ha sottolineato che è urgente una riarticolazione delle scadenze fiscali di giugno con una riprogrammazione seria degli adempimenti, che tenga conto della reale situazione operativa in cui versano imprese e professionisti.

L'AIDC ha pubblicato un comunicato stampa in data 13 maggio 2020 in merito alle **scadenze fiscali** del mese di **giugno**.

È stato evidenziato come se è pur vero che è ormai da diversi anni che giugno diventato il mese dell'ingorgo fiscale, quest'anno l'effetto Coronavirus rischia di farlo passare alla storia per l'impressionante coacervo di adempimenti e versamenti.

Infatti, si arriva a questo appuntamento dopo due mesi di **lockdown**, durante i quali il mondo economico si è quasi completamente fermato e le energie di tutti si sono dovute concentrare nel mantenere in vita le proprie **attività? economiche**.

È importante affrontare il problema poiché non ci sono le premesse per poter anche solo ipotizzare che fra qualche settimana tutte le difficoltà si siano magicamente risolte, il ritardo accumulato nei mesi di fermo operativo sia riassorbito e si possano, perciò?, elaborare ed approvare i bilanci di tutte le società?, predisporre le **dichiarazioni IVA**, calcolare e versare le imposte erariali e locali ed ottemperare a tutti gli altri adempimenti più? o meno utili.

Quindi è fondamentale un intervento urgente di riarticolazione delle **scadenze fiscali**, una riprogrammazione seria degli adempimenti, che tenga conto della reale situazione operativa in cui versano imprese e professionisti.

Occorre prevedere che al rinvio dei termini di **presentazione delle dichiarazioni fiscali** si unisca quello dei relativi versamenti, ripristinando al contempo la facoltà di usufruire dei crediti d'imposta sin dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro maturazione.

L'auspicio è che il Governo possa rivedere il **calendario degli adempimenti** fiscali in maniera chiara ed indistinta per tutti i contribuenti; la priorità è di mettere le imprese ed i loro professionisti nelle condizioni di concentrarsi sulla gestione dei problemi generati dall'emergenza e non di disperdere energie con scadenze ed adempimenti che potranno essere resi successivamente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

AIDC, comunicato stampa 29/04/2020

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Modello 730 precompilato: accettazione, modifiche e invio dal 14 maggio

Dal 14 maggio 2020 è possibile integrare, modificare e inviare il modello 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l'applicazione web. La presentazione può essere effettuata fino al 30 settembre. Sempre dal 14 maggio è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E. I contribuenti possono già visualizzare la dichiarazione precompilata dal 5 maggio, come previsto dal decreto Cura Italia, in ragione dell'emergenza da Covid-19. Il modello Redditi precompilato, invece, potrà essere modificato a partire dal 14 maggio, ma in questo caso la trasmissione avverrà a partire dal 19 maggio.

Al via l'operazione dichiarazione dei redditi precompilata: il modello **730 precompilato** potrà essere **accettato, integrato e inviato** via web a partire **dal 14 maggio** e fino al 30 settembre.

Come previsto dal decreto Cura Italia, in ragione dell'emergenza da Coronavirus, quest'anno dal 5 maggio la precompilata è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Leggi anche Modello 730/2020 precompilato disponibile dal 5 maggio. Con qualche novità

Di conseguenza, l'invio del 730 sarà possibile a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre 2020, come previsto dal D.L. n. 9/2020, che ha anticipato al 2020 le scadenze previste per il 2021.

Il calendario della precompilata 2020

Secondo le novità previste per il 2020, **dal 14 maggio** è possibile:

- accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web;
- utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;
- modificare il modello **Redditi precompilato**, che è possibile inviare dal 19 maggio.

Inoltre, **dal 25 maggio** è possibile inviare il modello:

- Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW;
- Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato;
- annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web.

L'annullamento del 730 si può fare solo una volta: **fino al 22 giugno**.

A cura della Redazione

Fisco

La richiesta del CNDCEC

Decreto Rilancio: sull'IRAP serve un chiarimento

Alla luce del testo (non ancora ufficiale) del decreto Rilancio, l'abbuono del primo acconto IRAP 2020 non può essere considerato come uno sconto pari al 40% dell'imposta dovuta per questo anno, ma solo come un differimento finanziario al versamento del saldo a giugno 2021 di quanto risulterà dovuto per IRAP 2020 a consuntivo. Lo ha sottolineato Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, sollecitando un chiarimento del Governo.

Il testo del **decreto Rilancio** che circola in queste ore, l'unico sul quale è possibile ragionare in assenza di testi ufficiali, non consente di considerare l'abbuono del primo acconto IRAP 2020 come uno sconto pari al 40% dell'imposta dovuta per questo anno, ma solo come un differimento finanziario al versamento del saldo a giugno 2021 di quanto risulterà dovuto per IRAP 2020 a consuntivo.

Lo ha sottolineato Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, in un comunicato stampa del 14 maggio 2020, sollecitando un chiarimento dal Governo.

Leggi anche Decreto Rilancio: vantaggi limitati su saldo e acconto IRAP

Secondo Miani, "su un aspetto così centrale del decreto serve fare subito chiarezza".

"Le aspettative create", conclude il Presidente dei commercialisti, "sono quelle di uno **sconto vero, non solo di un rinvio**. Serve testo normativo all'altezza delle aspettative create".

A cura della Redazione

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale UE

Regime IVA piccole imprese autorizzato fino al 2024

L'Italia può continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2024 la deroga fiscale per l'esenzione dall'IVA per le microimprese con volume d'affari non

superiore a 65.000 euro. L'autorizzazione è arrivata con la decisione di esecuzione n. 2020/647 del Consiglio UE. L'estensione produce effetti positivi in termini di riduzione degli oneri amministrativi per 1,3 milioni di piccole imprese.

Con la decisione di esecuzione n. 2020/647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 14 maggio 2020, il Consiglio UE ha **autorizzato l'Italia** a continuare ad applicare fino al 2024 una **deroga fiscale** che garantisce l'**esenzione dall'IVA** dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi **65.000 euro**.

Dal 1^o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, pertanto, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera tale soglia; l'Italia è autorizzata a innalzare la soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

La deroga doveva scadere il 31 dicembre 2019.

Gli effetti positivi in termini di una **riduzione degli oneri amministrativi** per 1,3 milioni di piccole imprese ha determinato la decisione di estendere la deroga fino al 2024.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio UE, decisione di esecuzione 11/05/2020, n. 2020/647 (G.U.U.E. 14/05/2020, L151)

Lavoro e Previdenza

Infortunio sul lavoro

Responsabilità del datore di lavoro da Covid-19 alla prova del doppio nesso causale

di Marco Moretti, di Luciano Racchi - Avvocati, Studio legale e tributario Legalitax

I presidi di sicurezza imposti per gli ambienti di lavoro hanno introdotto altre responsabilità a carico del datore di lavoro, che dovranno essere gestite con attenzione al fine di evitare conseguenze anche penali. Le recenti norme qualificano infatti l'eventuale contagio Covid del dipendente durante il lavoro in termini di infortunio sul lavoro. Evidentemente però occorrerà riscontrare la sussistenza del nesso causale tra il virus contratto e lo svolgimento della prestazione lavorativa. Se poi a questo si dovesse aggiungere anche un nesso causale tra carenza dei presidi di sicurezza e contagio, si possono integrare responsabilità penali per il datore di lavoro.

L'art. 42, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27), ha sancito che il **contagio da Coronavirus**, quando verificatosi in occasione di lavoro, debba essere trattato dall'INAIL come un **infortunio sul lavoro**. A tale riguardo l'INAIL stesso ha precisato, fin dalla sua circolare n. 74/1995, che le malattie virali (come il Covid-19) conseguono ad una causa violenta - l'infezione appunto - e pertanto vanno qualificate come infortunio e non come malattia professionale. Peraltro, conferma in tal senso è contenuta anche nella risposta nr. 5-03904 del 6 maggio 2020 della Commissione Lavoro pubblico (IX).

Responsabilità del datore di lavoro

Ne deriva, inevitabilmente, una potenziale responsabilità del datore di lavoro, **di rilevanza anche penale**, per l'ipotesi in cui i suoi dipendenti risultino effettivamente essere stati contagiati in ambito lavorativo; più precisamente ed a seconda della gravità delle conseguenze dell'infezione si può verificare una responsabilità del datore di lavoro per i **reati di lesioni colpose** o, nei casi estremi, per quello di **omicidio colposo**.

Il datore di lavoro, inoltre, potrebbe essere tenuto a rimborsare all'INAIL, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, le provvidenze economiche erogate dall'Istituto ai lavoratori infortunati ed anche a risarcire direttamente a questi ultimi l'ulteriore danno differenziale (l'INAIL, infatti, eroga, sotto forma di rendita, un indennizzo e non l'intero danno civilistico) che, in ragione della gravità delle conseguenze sulla salute e sulla vita di relazione, potrebbe essere molto ingente.

Accertamento del nesso causale...

Al fine di poter concretamente ravvisare una responsabilità del datore di lavoro, occorre in primo luogo appurare l'esistenza del nesso causale tra l'attività

lavorativa e il contagio stesso, che, nel caso del Covid 19, trattandosi di infezione epidemiologica, per definizione ad eziologia diffusa, non può, salvo casi particolari, essere presunta.

L'**onere della prova** della "occasione di lavoro", ossia della concreta sussistenza del nesso causale tra infezione da Covid 19 e ambiente di lavoro è a carico, per le rispettive azioni di responsabilità verso il datore di lavoro che abbiamo sopra indicato, dell'**INAIL** e del **lavoratore**.

La prova in giudizio di questo primo nesso causale non appare facilmente raggiungibile visto anche che, come noto, il virus in questione presenta un periodo di incubazione fino a circa due settimane e può quindi esternalizzarsi anche molti giorni dopo il relativo contagio. Sul punto l'INAIL ha comunicato, attraverso la propria circolare n. 13/2020, che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa e che l'onere della prova, secondo i principi generali, nei confronti dell'INAIL, è a carico dell'assicurato.

Farebbero eccezione alcune **categorie professionali ad elevato rischio**, come ad esempio gli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti, per i quali l'INAIL ha invece introdotto una **presunzione semplice di contagio** d'origine professionale, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei datori di lavoro (presunzioni che, nella diversa sede penale, andrebbero però inevitabilmente sorrette da altri elementi).

... e di un secondo collegamento causale

Una volta che fosse accertato il nesso causale tra contagio e ambiente di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio presupporrebbe il verificarsi di un secondo collegamento causale consistente nella relazione tra l'infezione, siccome contratta in ambito lavorativo, e la **violazione da parte del datore di lavoro** medesimo delle norme poste a tutela dell'igiene e

sicurezza sul lavoro. In altre parole, occorre verificare se il predetto evento sia la conseguenza di una carente o omissiva gestione della disciplina antinfortunistica da parte del datore di lavoro e solo in tale ultima ipotesi l'evento - infortunio darebbe luogo

- ad una **responsabilità restitutoria** nei confronti dell'INAIL che promovesse azione di rivalsa verso il datore di lavoro,
- ad una ulteriore responsabilità **risarcitoria** del datore stesso verso l'infortunato, per danno civilistico differenziale,
- ed infine ad un possibile **illecito penale** a carico del datore di lavoro (per i reati di lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 c.p., oppure di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. se il contagio abbia determinato il decesso).

L'onere della prova della concreta sussistenza anche di questo secondo nesso causale, nell'azione di rivalsa Inail, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. 19 settembre 2012 n. 15715) è, in applicazione dei principi generali che regolano la **responsabilità civile da fatto illecito**, totalmente a carico dell'Istituto di assicurazione obbligatoria.

Diverso il caso, invece, dell'azione di responsabilità, per il **danno differenziale**, promossa dal lavoratore infortunato contro il proprio datore di lavoro. L'imprenditore, nonché datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall'art. 2087 cod. civ., che gli impone di tutelare in ogni modo l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Onere della prova a carico del datore di lavoro

Orbene, la responsabilità che l'art. 2087 cod. civ. pone a carico del datore di lavoro verso i propri dipendenti ha natura contrattuale e ciò determina una inversione (parziale) dell'onere della prova in giudizio. Una volta che il lavoratore avrà dimostrato che l'evento lesivo è da ricondursi all'occasione di lavoro (primo nesso causale), toccherà al datore di lavoro l'onere, invero **gravoso** perché di assai ampio contenuto, di dimostrare di **avere fatto tutto quanto ragionevolmente possibile** per evitare il verificarsi dell'evento e, quindi, il danno.

Se in generale vengono, allora, in considerazione le disposizioni in tema di igiene e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), nel caso - in particolare - del Covid-19, la **cifra dell'adempimento datoriale** agli obblighi posti a suo carico dall'art. 2087 cod. civ. è certamente data dalla scrupolosa osservanza della recente normativa emergenziale, di cui all'articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese le cui attività

non sono state sospese di rispettare "i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali".

Scrupolosa attenzione, dunque, in sintesi

- agli **obblighi di informazione e formazione**,
- alla **attività di prevenzione**, che spazia dalla misurazione della temperatura corporea agli accessi aziendali fino al mantenimento del distanziamento sociale sui luoghi di lavoro, anche attraverso interventi organizzativo gestionali sull'orario o sui turni di lavoro, alla messa a disposizione,
- ed alla **sorveglianza** circa la loro effettiva adozione da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, gel igienizzanti, ecc.

Le decisioni della Cassazione

Per altro verso, la verifica del nesso eziologico negli illeciti penali a contenuto omissivo (ossia l'inosservanza di norme incriminatrici che impongono una certa azione) richiede il cosiddetto **giudizio controfattuale**, ovvero l'accertamento che, sostituendo mentalmente l'omissione con la doverosa azione esigibile ed escludendo l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento non si sarebbe verificato con un elevato grado di credibilità razionale.

A tale riguardo, proprio recentemente, per una vicenda risalente nel tempo ma ancora attuale ai fini di quanto in esame, la Suprema Corte (Sezione IV penale, sentenza n. 13575-20) ha avuto modo di tornare proprio su tale nesso causale tra violazione di una norma antinfortunistica ed infortunio sul lavoro, utilizzando un percorso logico di natura quasi presuntiva; in particolare, a fronte di un infortunio accaduto ad un dipendente al quale erano stati consegnati **dispositivi di protezione individuale** (DPI) diversi da quelli previsti ed in assenza di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato, la Corte di Cassazione ha osservato che:

- (a) con riferimento alla **mancata consegna** di idonei DPI, se il DVR della società ciò prevedeva evidentemente tali dispositivi erano considerati quelli più corretti per la particolare lavorazione in questione, così che la loro corretta messa a disposizione avrebbe contribuito in modo rilevante ad evitare l'incidente;
- (b) con riferimento alla **mancata formazione ed adeguamento del DVR** in merito ad alcune specifiche fasi del processo produttivo, ciò avrebbe messo il dipendente nella oggettiva non conoscenza del rischio e delle idonee condotte contenitive dello stesso, ed anche ciò quindi avrebbe contribuito all'evento accaduto;

a nulla sono invece valsi i tentativi del soggetto imputato volti a dimostrare che, anche in presenza delle condotte omissive contestate al datore di lavoro, l'incidente sarebbe potuto accadere ugualmente.

Un tale approccio potrebbe prevedibilmente proseguire, anche in misura più accentuata in termini di sostanziale presunzione, con specifico riferimento all'infortunio da Covid-19 e al mancato rispetto del citato protocollo stipulato, proprio per tale rischio, dal Governo con le parti sociali; un eventuale contagio di un lavoratore (sempre che si sia verificato in ambito lavorativo), se avvenuto in un contesto anche di **inadeguata applicazione del protocollo anti-Covid** da parte dell'azienda e del datore di lavoro, facilmente (per non dire quasi certamente) sarebbe ricollegato, come fatto causale, alla predetta inadeguata condotta del datore di lavoro con conseguente sua possibile responsabilità penale per lesioni colpose o per omicidio colposo.

In conclusione

Quanto sopra conferma a maggior ragione l'assoluta necessità di una attenta, piena e puntuale applicazione del protocollo anti-Covid da parte del datore di lavoro (oltre che delle altre norme antinfortunistiche) prima

di riavviare e svolgere le attività aziendali e lavorative. In ultima analisi, e sempre seguendo un percorso che dall'evento contagio dapprima può portare a sua qualificazione come infortunio sul lavoro e che poi può proseguire per una possibile responsabilità penale del datore di lavoro, non può escludersi che si passi e si arrivi, in una **sorta di escalation**, anche ad un terzo stadio, ovvero quello della possibile responsabilità della società ai sensi dell'art. 25/septies del D.Lgs. 231/2001. Infatti, trattandosi di **reati presupposto** (lesioni gravi o gravissime o omicidio), qualora la lesione o il decesso colposi da Covid-19 fossero accompagnati da un interesse o vantaggio della società (ai sensi dell'art. 5 del citato decreto), scatterebbe anche tale aggiuntiva (e non alternativa) forma di **responsabilità dell'ente**; interesse o vantaggio che non appare difficile riscontrare in tale fattispecie visto il consolidato orientamento (confermato anche dalla citata recente sentenza della Suprema Corte) che rintraccia tale requisito anche nel solo risparmio di costi ottenuto dall'azienda a seguito dell'incompleta od omessa applicazione della normativa antinfortunistica e/o nel maggior guadagno ottenuto evitando la minore produttività che altrimenti si sarebbe verificata adempiendo pedissequamente tali norme.

Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: due sanatorie del lavoro e proroga dei permessi di soggiorno scaduti

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Via libera all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che i datori di lavoro possano presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Analogamente i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. La presentazione della domanda di emersione comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti per l'impiego di lavoratori.

E' una delle misure prevista dal decreto Rilancio approvato ieri 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, forse quella che più di altre ha creato tensioni all'interno della maggioranza che sostiene l'Esecutivo.

Le **due "sanatorie" del lavoro** riguardano l'emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei **lavoratori stranieri** privi del permesso di soggiorno.

Nel primo caso, la regolarizzazione riguarda **lavoratori italiani o cittadini stranieri** già occupati e con contratto di lavoro in corso; nel secondo, invece, è consentita la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se privi del permesso di soggiorno. In questa seconda ipotesi, l'emersione non riguarda quindi il lavoro pregresso ma piuttosto la possibilità di occupazione del lavoratore straniero privo di un titolo di soggiorno che non avrebbe potuto essere altrimenti assunto da un datore di lavoro. Il decreto Rilancio consente agli stranieri che si trovano nel territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020, di stipulare un contratto di lavoro subordinato.

Dunque, due fattispecie:

- una per i **lavoratori già occupati** (italiani o stranieri),
- l'altra per gli **stranieri** da occupare.

Ambito di applicazione

Il denominatore unico, tuttavia, è rappresentato dal perimetro delle attività di occupazione dei lavoratori affinché si possa procedere all'emersione o all'assunzione relativamente ad un rapporto di lavoro subordinato. E' infatti previsto che le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:

- **agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura** e attività connesse;
- **assistenza alla persona** per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da **patologie o handicap** che ne limitino

l'autosufficienza;

- **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare.
- Accanto a tali ipotesi, inoltre, è prevista la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un **permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza al fine di cercare di trovare una occupazione regolare.

Requisiti

Accanto ai requisiti descritti in precedenza, è necessario che i **cittadini stranieri**:

- siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68;
- non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

I cittadini stranieri con **permesso di soggiorno scaduto** dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, invece, debbono:

- risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
- aver svolto **attività di lavoro** antecedentemente al 31 ottobre 2019 nei settori in cui occorre essere occupati affinché possa essere presentata la dichiarazione di emersione.

Permesso di soggiorno

Ai lavoratori stranieri, a seguito della domanda di emersione con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.

Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un **contratto di lavoro subordinato** ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori previsti dalla procedura di emersione, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Negli altri casi, il rilascio del permesso di soggiorno avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Presentazione istanze

L'istanza di emersione deve essere presentata **dal 1° giugno al 15 luglio 2020** ad enti differenti a seconda della tipologia del soggetto a cui è riferita l'istanza di emersione.

Più specificamente, l'istanza va presentata presso:

- l'**INPS** nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- lo **sportello unico per l'immigrazione**, di cui all'art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da quelli di cui alla successiva lettera c);
- la **Questura** per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Le modalità di presentazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Lo stesso decreto stabilirà:

- i **limiti di reddito** del **datore di lavoro** richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro;
- la **documentazione** idonea a comprovare l'attività lavorativa;
- le **modalità di dettaglio** di svolgimento del procedimento.

L'istanza di emersione contiene la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per le domande di emersione è dovuto un **contributo forfetario di 400 euro** per ciascun lavoratore.

E' inoltre previsto un contributo forfetario per le **somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo,**

contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Per l'istanza relativa a cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno il contributo forfetario è invece di 160 euro.

Effetti della regolarizzazione per il datore di lavoro

La presentazione dell'istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea comporta l'**estinzione dei reati** e degli **illeciti** per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Se l'istanza di emersione si riferisce a lavoratori stranieri, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni relative ai procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

- per l'**impiego di lavoratori** per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- per l'**ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale**, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

L'estinzione dei predetti reati ed illeciti relativi a lavoratori stranieri nel caso procedura di emersione relativa a cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Inammissibilità

E' inammissibile la domanda dei lavoratori ovvero dei soggetti che richiedono il permesso temporaneo di sei mesi:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un **provvedimento di espulsione**;
- che risultino **segnalati** ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino **condannati, anche con sentenza non definitiva**, compresa quella pronunciata anche a

seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

· che comunque siano considerati una **minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato** o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 381 c.p.p. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di emersione, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la **condanna del datore di lavoro** negli ultimi cinque anni,

anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per:

· **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale;

· **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.;

· reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Raddoppio delle sanzioni per lavoro irregolare

Col chiaro intento di scoraggiare l'occupazione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 che abbiano presentato l'istanza per l'ottenimento del permesso temporaneo di 6 mesi, vengono raddoppiate le sanzioni previste dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 603 bis codice penale a carico dei datori di lavoro nel caso di **utilizzo lavorativo irregolare** dei predetti soggetti.

Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: Cassa integrazione con duplice articolazione temporale

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio modifica il Cura Italia e prevede per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid - 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto. Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid - 19 che però potranno essere utilizzate solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio ha approvato il decreto Rilancio. Tra i provvedimenti ci soffermiamo su quello sicuramente più atteso dalle imprese italiane: **gli ammortizzatori sociali**.

Novità del decreto Rilancio

Come già da noi anticipato, la versione definitiva dell'art. 71 del decreto "Rilancio" apporta ulteriori modifiche all'art. 19 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27).

Viene confermata la dotazione originaria di **9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario** in ambito FIS, con causale Covid - 19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Viene prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne **ulteriori 5** con la medesima causale Covid - 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un **totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto**.

Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid - 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall'art. 73 bis dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del **settore turismo, fiere, congressi e spettacolo** le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid - 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).

Viene confermato, come da anticipazioni, che ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19, spetta **l'assegno per il nucleo familiare**.

Cosa devono fare le aziende

Alla luce di un tale complesso impianto normativo, considerando che moltissimi datori di lavoro hanno già completamente consumato la dotazione originaria di 9 settimane di ammortizzatore Covid - 19 e che quindi il primo blocco di 5 settimane aggiuntive consentirebbe loro di coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa, nella migliore delle ipotesi, fino a fine giugno 2020, le aziende, non potendo accedere in continuità alle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid - 19 (attivabili solo dal 1° settembre) e non potendo gestire esuberanti (visto il blocco dei licenziamenti sia individuali che collettivi per giustificato motivo oggettivo), saranno quindi costrette ad adottare un **mix di strumenti** al fine di fronteggiare cali o blocchi di attività lavorativa.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Sono 3 gli strumenti che le imprese dovranno considerare in questo periodo "ponte" tra le 14 settimane godute e le 4 da fruire: le **ferie accantonate** e non fruite, gli **ammortizzatori sociali** nella loro veste tipica, ossia quella normata dal D.lgs 148/2015 e l'**alternanza di periodi di lavoro a periodi di formazione** come nella previsione dell'art. 94 del DL "Rilancio". Andiamo con ordine.

Se i datori di lavoro non avessero anticipato nei primi giorni della pandemia la fruizione delle ferie potrebbero avere a disposizione quelle accantonate per il periodo estivo che potranno far fruire in questa occasione. Qualora ciò non fosse nelle disponibilità o non bastasse a coprire il periodo di carenza del lavoro bisognerebbe ricorrere agli ammortizzatori ordinari (cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario). Questi strumenti andrebbero però attivati con i tempi e le procedure "ante-Covid-19" contenute nel D.Lgs 148/2015. Dovrà essere esperita cioè la **procedura**

di informativa e consultazione sindacale. In questo caso i tempi non sarebbero quelli del DL “Rilancio” ma, a voler ben pensare, quelli velocizzati di cui al 4 comma dell’art. 14 del ricordato Dlgs 148/2015. La **domanda** andrà presentata telematicamente **entro 15 giorni** dall’inizio della sospensione all’INPS corredata di evidenze dell’esperita procedura sindacale e della relazione tecnica circa la necessità di ricorso all’ammortizzatore sociale.

La Cigo e l’assegno ordinario (Fis) sono normalmente autorizzati con **pagamento a conguaglio del datore di lavoro**. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e **documentate difficoltà finanziarie** debitamente documentate dalla stessa. Quindi non più un automatismo, come previsto con gli strumenti Covid-19, ma una vera e propria istanza soggetta a

valutazione da parte dell’Istituto.

Se questo fosse il percorso intrapreso, l’azienda dovrebbe fare attenzione alla circostanza per la quale, in caso di assegno ordinario (Fis) ex art. 29 Dlgs 148/2015, dovrebbe cessare di erogare gli assegni per il nucleo familiare previsti invece per il medesimo strumento con causale Covid-19.

Il sistema oltre ad essere più complesso di quello Covid-19 è anche **più costoso**. Infatti vale la pena ricordare come, l’accesso alla CIGO e al FIS (sia per la prestazione dell’assegno di solidarietà che per la prestazione dell’assegno ordinario, quest’ultimo previsto solo per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti), comporti per l’azienda il pagamento di una **contribuzione aggiuntiva** calcolata sul valore della retribuzione spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Esempio

Inizio Cig/Fis Covid19	Fine 14 sett. Covid19	Inizio Cig/Fis ordinario	Fine Cig/Fis ordinario	Inizio ferie	Fine ferie	Inizio 4 sett. Cig/fis Covid19	Fine 4 sett. Cig/Fis Covid19	Inizio Cig/Fis ordinario/assegno solidarietà
2 mar	6 giu	8 giu	1 ago	3 ago	31 ago	1 set	28 set	29 set

Ultima alternativa a disposizione dell’azienda sarebbe quella di chiudere un accordo aziendale, ai sensi dell’art. 51 Dlgs 81/2015, per definire specifiche intese di **rimodulazione dell’orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro venga finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Per attivare lo strumento sarà però necessario attendere un **decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del DL “Rilancio”. In questo decreto saranno definite le modalità della formazione che, auspicabilmente, dovrebbe poter essere anche di tipo addestrativo e pertanto on the job.

Cassa integrazione in deroga (Cigd)

La situazione risulta ancora più complessa, se possibile, per le aziende che fruiscono della cassa integrazione in deroga (Cigd). In questo caso, non potendo fruire di strumenti ordinari secondo il Dlgs 148/2015 non avranno a disposizione le procedure prima evidenziate per costruire il ponte tra le 14 settimane e il successivo gruppo di 4. Per queste aziende, che non sono solo le **micro imprese** ma per esempio anche le **aziende commerciali con oltre 50 dipendenti**, sarà un problema veramente complesso che, ove possibile, sarà risolvibile pervenendo all’utilizzo di percorsi di cassa integrazione straordinaria con le complessità che lo strumento prevede.

In conclusione

Insomma il decreto “Rilancio” ha portato tante sorprese... ma come ha detto il presidente Conte nella conferenza stampa miglioramenti potranno essere previsti in sede di conversione in legge dal Parlamento. La suspense continua.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Fase due in sicurezza: indicazioni integrate dai Consulenti del lavoro

Nella circolare n. 13 del 2020 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa durante la fase due per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro alla luce delle programmate e progressive riaperture delle attività produttive e commerciali. La violazione delle stesse determinerà potenziali responsabilità del datore di lavoro. Oltre all'analisi particolareggiata del Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 in materia di prevenzione dei contagi da nuovo Coronavirus, il documento di prassi comprende modelli, questionari sugli adempimenti da rispettare da parte degli imprenditori e un facsimile di informativa aziendale.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 13 del 13 maggio 2020, raccoglie ed analizza in dettaglio le misure di prevenzione del contagio da **Coronavirus** emanate per la gestione della Fase 2, in riferimento alla riapertura delle attività economiche su tutto il territorio nazionale.

Ingresso nei locali commerciali

L'ingresso nelle attività aperte al pubblico deve essere regolamentato e scaglionato secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) nei locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) nei locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita e garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- d) il mantenimento del distanziamento interpersonale deve essere garantito in tutte le attività e le loro fasi;
- e) la pulizia e igiene ambientale deve essere svolta con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- f) vanno garantiti adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- g) è necessario fornire ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
- h) va stabilito utilizzo di mascherine nei luoghi o

ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il **COVID-19** forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e del RLS;

Rischio contagio lavoratori dipendenti

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

1. **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc).
2. **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità.
3. **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc).

Le misure organizzative comprendono:

- la rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro nell'ottica del distanziamento sociale;
- il riposizionamento postazioni di lavoro, introduzione barriere separatorie, ventilazione continua degli spazi comuni prevedendo una turnazione della loro fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno di essi, favorire entrata/uscita scaglionata;
- articolazione orario di lavoro, orari di lavoro differenziati che riducano il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, limitazione trasferite, adozione di piani di mobilità adeguati e misure

specifiche in caso di utilizzo di mezzi pubblici (uso di mascherine), incentivazione all'uso di mezzi privati, valorizzazione del lavoro a distanza con fornitura di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a tale modalità di lavoro e fornendo assistenza all'uso delle apparecchiature e dei software e prevedendo forme di sostegno per coloro che si sentono isolati e per coloro che necessitano di accudire i figli.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Comitato scientifico INAIL

Misure anti-Covid19: indicazioni per la riapertura di parrucchieri e centri estetici

Procede la pubblicazione di documenti tecnici finalizzati alla previsione di indicazioni utili per la riapertura delle attività economiche sospese durante il lockdown per contenere l'epidemia da Coronavirus. Tra questi parrucchieri ed estetiste che, proprio per le particolari caratteristiche dei servizi resi alla clientela, presentano aspetti critici di non semplice risoluzione. Il Comitato tecnico scientifico dell'INAIL ha predisposto un documento che raccoglie indicazioni comuni e specifiche per il contenimento del contagio non solo tra clienti ma anche a tutela della sicurezza dei lavoratori dipendenti.

Il settore di cura della persona è stato uno dei primi a sospendere temporaneamente le proprie attività? in seguito all'adozione delle misure contenitive che si sono rese necessarie per il contrasto dell'epidemia da **Coronavirus**.

L'attività svolta da **parrucchieri ed estetiste** presenta alcune caratteristiche intrinseche che rendono inevitabile la stretta prossimità con il cliente, rappresentano una criticità? nell'ottica di gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2.

L'Inail ha realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità? un documento tecnico volto a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, al fine di garantire la salute e sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.

Servizi di barbiere e parrucchiere

Le attività? avvengono esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico in occasione del quale si dovrà informare il cliente circa la

necessità? di osservare le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della barba) prima di recarsi al locale per il trattamento.

Al fine di garantire l'accessibilità? ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura è opportuno prevedere la possibilità? di permettere deroghe ai giorni di chiusura e consentire l'estensione degli orari di apertura dei locali, consentendo la realizzazione di aree di attesa anche all'esterno dei locali, consentendo ove possibile l'occupazione del suolo pubblico in deroga o lavorando comunque con le porte aperte.

Ove possibile, già? in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente, proprio per ottimizzare i tempi di attesa e per la prevenzione di ogni forma di affollamento. E' necessario prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni di trattamento e limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario, prevedendo orari di lavoro flessibili e, se possibile, la turnazione dei dipendenti.

Bisogna eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.

Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.) è consentita la presenza di un accompagnatore da concordare in fase di prenotazione.

N.B. Occorre consegnare all'ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso

per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio.

Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici.

E' obbligatorio l'utilizzo di mascherine di comunità? da parte del cliente a partire dall'ingresso nel locale ad eccezione del tempo necessario per l'effettuazione di trattamenti che lo inibiscano.

Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani monouso; se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta utilizzati debbono essere posti e conservati in un contenitore con un sacco di plastica impermeabile poi chiudibile e che garantisca di evitare i contatti fino al momento del conferimento e/o del lavaggio.

Bisogna posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone.

Dopo ogni trattamento/ servizio l'area di lavoro e gli strumenti utilizzati devono essere sanificati mentre i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici devono essere igienizzati quotidianamente con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte.

Centri estetici

Per quanto concerne le misure di sistema, le misure organizzative di prevenzione e protezione e le misure igienico-sanitarie si rimanda a quanto già riportato per i barbieri e parrucchieri, in linea generale.

Durante i trattamenti estetici, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi. Nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria dovranno essere adottate specifiche misure soprattutto per le operazioni di cura del viso, incluse quelle di micropigmentazione; in particolare, per i trattamenti del viso che implicano l'uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative, che potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.

Sono inibiti, ove presenti, l'uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio. Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i lenzuolini monouso e quant'altro sia stato utilizzato per il trattamento.

Occorre pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica all'uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in contatto.

Prima di far entrare il cliente successivo, bisogna garantire il ricambio di aria nella cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente.

Misure per i lavoratori

I lavoratori dipendenti sono obbligati all'utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente.

L'uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali rispondenti ai requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 166:2004, ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l'emergenza COVID-19, per le attività di cura del viso e della barba.

Per gli estetisti devono essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore

(FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le attività di cura del viso che prevedono l'utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol e, comunque, in tutti i casi già previsti dalla normativa vigente.

Deve inoltre essere garantita una adeguata informazione e formazione sull'utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell'uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l'utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili (in particolare schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l'altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.

In particolare per la sanificazione dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti "disinfettanti".

secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020.

L'uso prolungato nel tempo dei prodotti di disinfezione può deteriorare le componenti delle protezioni oculari/facciali. Pertanto, prima di ogni utilizzo del dispositivo è necessario ispezionare la visiera/schermo facciale e, se sono presenti segni di deterioramento, sostituire le componenti danneggiate (seguendo le istruzioni contenute nella guida all'utilizzo del dispositivo) o l'intera protezione.

Anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass). Si consiglia di indossare abiti da lavoro diversi da quelli di arrivo al lavoro o in alternativa mantella/grembiule monouso.

Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 60 °C e per un tempo di almeno 30 minuti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, documento tecnico parrucchieri e centri estetici 13/05/2020

Bilancio

Dal Mef

Revisori legali: aggiornamento del programma annuale di formazione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica agli iscritti al registro della revisione legale dei conti che il programma annuale di formazione per l'anno 2020 è stato aggiornato tenendo conto delle disposizioni emanate in relazione alla situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Queste infatti, dispiegano rilevanti effetti sulla disciplina del bilancio d'esercizio e consolidato e pertanto è stata manifestata sia una richiesta di formazione da parte dei professionisti che una tempestiva propensione degli enti formatori a integrare in tal senso i programmi ad oggi offerti al pubblico.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 642668 del 12 maggio 2020 con cui viene aggiornato il **programma annuale di formazione dei revisori legali per l'anno 2020**.

L'integrazione si è resa necessaria a seguito delle disposizioni emanate in relazione alla situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 in atto che dispiegano rilevanti effetti sulla **disciplina del bilancio d'esercizio** e consolidato.

Quindi tale aggiornamento consiste, sostanzialmente, nell'integrazione delle materie già elencate nel programma stesso con le disposizioni in materia di contabilità e bilancio poste dalla normativa di emergenza e in particolare dal Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, nonché da qualche lieve modifica nell'articolazione delle materie, volta ad agevolare la distinzione tra materie caratterizzanti e non caratterizzanti.

Viene inoltre confermata la possibilità di effettuare la formazione su tre diversi canali di formazione:

- la formazione **diretta** del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la partecipazione a **corsi organizzati** da enti pubblici e privati accreditati;
- il riconoscimento della **formazione professionale continua** per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

E' utile ricordare che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è **sanzionato** ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ragioneria Generale dello Stato, determina 12/05/2020, protocollo n. 642668

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

di Daniele Virgillito - Dottore Commercialista, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio sarà necessario presentare domanda all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti prescritti. Solo dopo l'erogazione dell'indennizzo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza effettueranno i controlli di merito. La procedura di erogazione si ispira, quindi, all'obiettivo della massima celerità, fondandosi sull'automatismo tra la richiesta e l'effettivo riconoscimento dell'indennizzo. Il decreto Rilancio cerca così di superare le criticità registrate con i finanziamenti a tassi agevolati con garanzia dello Stato, soprattutto con riguardo ai tempi di erogazione, rivelatisi mediamente più lunghi del previsto.

Gli auspicati e tanto attesi **contributi a fondo perduto** sono finalmente approdati nel **decreto Rilancio**. Si tratta di un provvedimento sollecitato a gran voce, in queste settimane, sia da parte delle piccole e medie imprese che dai liberi professionisti. Il decreto stanzia 6 miliardi per gli indennizzi a favore delle PMI e autonomi che hanno conseguito ricavi o compensi per importi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 33%.

Leggi anche Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto ma non per tutti

L'intervento con indennizzo a fondo perduto intende colmare le tante critiche che i finanziamenti a tassi agevolati con garanzia dello Stato al 100% e tetto massimo di 25.000 euro hanno subito soprattutto in relazione alla non uniformità nell'implementazione della procedura da parte degli istituti bancari, alla mancanza di flessibilità nella definizione del piano di ammortamento e rispetto ai tempi di erogazione dei finanziamenti che si sono rivelati, mediamente, lunghi oltre ogni aspettativa.

Le richieste di piccoli prestiti sono, ad oggi, circa 117 mila; un numero piuttosto basso considerando la platea dei potenziali beneficiari. Stando ai dati, 140.688 sono il totale dei prestiti richiesti per un importo che conta complessivamente oltre **7 miliardi di euro** e, secondo quanto affermato dal Mediocredito Centrale, **117.000** afferenti **prestiti fino a 25 mila euro** per un importo finanziato che complessivamente supera i **2,5 miliardi**.

Automatica concessione contributo a fondo perduto e solo dopo i controlli di merito

Le misure a favore delle PMI, lavoratori e autonomi, sin qui emanate, hanno tutte in comune un *iter* per la concessione degli aiuti di Stato governato dalla burocrazia e che coinvolge inutilmente numerosi attori creando **colli di bottiglia** dovuti allo svolgimento dei

controlli di merito.

L'efficacia degli aiuti, come osservato da più parti, è condizionata dalla tempestività con la quale l'agevolazione si realizza concretamente per il richiedente. È stato suggerito, proprio su questa testata, un cambio di paradigma, che segue di fatto la linea del nuovo decreto circa la modalità di erogazione dell'indennizzo a fondo perduto prevista dallo stesso.

Leggi anche Fase 2, cambio di paradigma: criteri di merito, no click day e zero burocrazia

Al fine di ottenere il contributo bisognerà, infatti, presentare **domanda all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica**, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto Rilancio. Solo **dopo l'erogazione dell'indennizzo**, verranno effettuati da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza i **controlli di merito**.

La procedura di erogazione si ispira, quindi, all'obiettivo della massima celerità, fondandosi sull'automatismo tra richiesta ed effettivo riconoscimento dell'indennizzo. È previsto, a partire dalla data che verrà disposta dall'Agenzia delle Entrate, un lasso temporale di **60 giorni** per poter inviare la **richiesta**. Insieme all'istanza bisognerà presentare, inoltre, l'autocertificazione di regolarità antimafia. Le modalità tecniche di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto verrà **corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante **accredito diretto sul conto corrente bancario o postale** intestato al soggetto beneficiario.

Per ottenere il **contributo a fondo perduto**, il beneficiario è tenuto, di conseguenza, a dimostrare di aver subito **significative perdite** a causa dell'emergenza

Coronavirus.

Presupposto che non si applica a coloro i quali hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni che erano già stati individuati "zona rossa" prima del successivo ampliamento dello stato di emergenza a tutto il territorio nazionale.

Gli indennizzi potranno essere richiesti anche da imprese agricole e cooperative e **non** saranno **cumulabili**, inspiegabilmente, con i **bonus da 600 euro**, nel caso dei professionisti, che continueranno però a beneficiare di quest'ultima misura che, nella sua versione aggiornata, incrementerà l'indennizzo a 1.000 euro.

Cumulo possibile, invece, per **artigiani** e **commercianti**.

Lo stop ai "furbetti"

Successivamente all'erogazione del contributo l'Agenzia delle Entrate comunicherà in via telematica alla Guardia di Finanza i dati pervenuti, che verranno poi riscontrati con quelli in possesso del Ministero dell'Interno.

Per tutti i casi di ottenimento del **contributo**, che risulti **in tutto o in parte non dovuto**, verrà applicato l'art. 316-ter del Codice penale, vale a dire **indebita percezione e truffa** ai danni dello Stato.

È bene precisare, inoltre, che qualora dalle verifiche dell'Agenzia delle Entrate dovesse emergere la non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l'importo

erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di **sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi**. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è previsto il carcere da 2 a 6 anni.

Come calcolare il contributo a fondo perduto: esempio pratico

Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

Il parametro da applicare, per richiedenti che contano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro è il 20%; il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e sino a 1 milione e, infine, il 10% per ricavi o compensi oltre 1 milione e fino a 5 milioni. Il **minimo erogabile** sarà comunque di 1.000 euro, per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il meccanismo di calcolo prevede che se un'azienda o un libero professionista, ad esempio, ha prodotto ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e un fatturato di 30.000 euro nel mese di aprile 2019 e pari a zero nell'aprile 2020, avrà diritto ad un **sostegno del 20%** calcolato sulla **differenza** tra i due periodi di imposta che, nel caso in specie, conta **30.000 euro**.

Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a **6.000 euro**.

Finanziamenti

Dal Consiglio dei Ministri

Bonus pubblicità: con il decreto Rilancio il credito d'imposta sale al 50%

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il decreto Rilancio eleva, per il solo anno 2020, la misura del bonus pubblicità dal 30% al 50%. Confermato il criterio volumetrico introdotto dal decreto Cura Italia: limitatamente all'anno 2020, la base di calcolo dell'agevolazione è costituita dall'intero valore dell'investimento pubblicitario effettuato anziché dalle sole spese eccedenti. Con tale regime straordinario, il credito d'imposta si apre alle imprese, ai professionisti e agli enti del terzo settore che iniziano la loro attività nel corso del 2020, oppure che realizzeranno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, oppure che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari. Quali sono gli investimenti agevolabili?

Aumenta il bonus pubblicità. Nel 2020 la misura del credito d'imposta passa al **50%** del valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato. La novità è contenuta nel **decreto Rilancio** ed è volta a potenziare ancora di più lo strumento agevolativo dopo l'intervento del decreto Cura Italia.

Leggi anche Bonus pubblicità 2020 a condizioni più favorevoli per imprese e professionisti

Disciplina speciale per il 2020

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, articolo 98, comma 1) ha introdotto una disciplina speciale, valida per il solo anno 2020, al fine di **contrastare il calo degli investimenti pubblicitari** determinata dalla crisi provocata dall'emergenza Coronavirus.

La novità riguarda in primo luogo la **base di calcolo** del credito d'imposta: con il regime straordinario previsto, si adotta il **criterio volumetrico** e non più incrementale.

In particolare, limitatamente all'anno 2020, la base di calcolo dell'agevolazione è costituita dall'intero valore dell'investimento pubblicitario effettuato anziché dal valore incrementale.

Il superamento, nella nuova disciplina straordinaria, del meccanismo incrementale fa venir meno, per l'anno 2020, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Ne consegue che, nel 2020, potranno beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti che, ai sensi della disciplina ordinaria, sono esclusi.

Per il solo anno 2020, quindi, il credito d'imposta spetta anche alle **imprese**, ai **professionisti** e agli **enti del terzo settore** che iniziano la loro attività nel corso del 2020.

Sempre limitatamente per il solo anno 2020, sono ammessi inoltre i soggetti che realizzeranno investimenti

inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, oppure che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

L'altra novità prevista dal decreto Cura Italia riguarda la percentuale del credito d'imposta, stabilita nella misura del **30%** del **totale degli investimenti** effettuati. Secondo la disciplina ordinaria, invece, il beneficio viene riconosciuto nella misura del 75% (dell'investimento pubblicitario registrato rispetto a quello effettuato nel periodo precedente).

Aumenta l'aliquota

Ora il decreto Rilancio interviene di nuovo sulla disciplina del credito d'imposta sostituendo integralmente il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 introdotto dal decreto Cura Italia.

Anche con il nuovo testo, resta confermata l'applicazione, per il solo anno 2020, del criterio volumetrico in luogo del criterio incrementale previsto dalla disciplina ordinaria.

La novità investe invece l'aliquota del credito d'imposta, che viene elevata **dal 30 al 50%**.

Nuova finestra temporale per la presentazione domande

Il decreto conferma inoltre la nuova finestra temporale prevista dal decreto Cura Italia per la comunicazione per l'accesso al beneficio (la "prenotazione"), che si aprirà **dal 1° al 30 settembre 2020**.

Per espressa disposizione normativa, restano comunque valide le comunicazioni presentate nella prima finestra temporale (aperta dal 1° al 31 marzo 2020).

Su di esse, come chiarito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, secondo quanto precisato dal Dipartimento, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le **più favorevoli condizioni** stabilite per

il 2020 potrà **sostituire la prenotazione** già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

Il sistema, il **modello telematico**, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell'apertura della nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 2020, per l'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020.

Risorse stanziare

Con il decreto Rilancio vengono definite inoltre le risorse dedicate a tale misura: per il 2020, il budget stanziato ammonta a 60 milioni di euro, di cui:

- **40 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**, anche **online**;
- **20 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

Investimenti agevolabili

Restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati, disciplinati nel DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio

2018).

Il credito d'imposta spetta quindi alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono **escluse dagli investimenti** ammissibili:

- le **spese** sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere **televendite di beni e servizi**;
- le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a **servizi di pronostici, giochi** o scommesse con vincite in denaro, di messaggiera vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ed è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti "de minimis".

Finanziamenti

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: bonus affitti ad ampio raggio per imprese e professionisti

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Con il decreto Rilancio entra in scena un nuovo credito d'imposta per l'affitto di immobili non abitativi. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. L'agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

È un **bonus affitti** a perimetro ampio quello che arriva con il **decreto Rilancio**, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020.

Dopo il bonus negozi e botteghe, previsto dal **decreto Cura Italia** limitato ai soggetti esercenti attività d'impresa e agli immobili C/1, il nuovo credito d'imposta interessa tutti gli **immobili a uso non abitativo** ed è riconosciuto anche ai **professionisti** e agli **Enti del Terzo settore**.

Più esteso anche il periodo coperto. Mentre il bonus negozi e botteghe è valido solo per il mese di marzo 2020, il nuovo incentivo riguarda un periodo di tre mesi: **marzo, aprile e maggio**.

Ma c'è di più. A differenza del precedente beneficio, utilizzabile esclusivamente in compensazione, il nuovo credito d'imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, può essere **ceduto** anche a **banche** e altri **intermediari finanziari**.

Ci sono però alcune condizioni da rispettare per avere diritto al nuovo bonus.

Leggi anche Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

Chi sono i soggetti beneficiari

Un primo paletto riguarda il limite dei ricavi e dei compensi. Il credito spetta infatti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Accesso senza limiti per le **strutture alberghiere**, che possono beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.

Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Una seconda condizione necessaria per fruire del

credito d'imposta riguarda la riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Immobili interessati

Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d'imposta compete per i **canoni di locazione**, di **leasing** o di **concessione** di immobili ad uso non abitativo destinati:

- allo svolgimento dell'attività **industriale, commerciale, artigianale, agricola**, di interesse **turistico**;
- all'esercizio abituale e professionale dell'**attività di lavoro autonomo**;
- allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura **60%** del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d'imposta 2020).

Il bonus si **dimezza al 30%** (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

In luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la **cessione** del credito d'imposta al **locatore** o al **concedente** o ad altri soggetti, compresi **istituti di credito** e altri intermediari finanziari.

Nell'ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

Divieto di cumulo

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d'imposta **non potrà** essere cumulato con il **bonus botteghe e negozi** di cui all'articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).

Per espressa disposizione, il beneficio ricade nell'ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.

Finanziamenti

Dal Mise

COVID-19: modifiche alla rendicontazione dei progetti in favore delle associazioni dei consumatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico apporta modifiche e integrazioni alle iniziative finanziate a vantaggio dei consumatori, per adeguare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti approvati alla situazione di emergenza connessa all'epidemia da COVID-19. Le norme emanate per far fronte all'emergenza epidemiologica hanno determinato o determineranno difficoltà o impossibilità di realizzare le attività preventivate nei progetti presentati ed approvati che in diversi casi prevedevano eventi aperti in locali e luoghi pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado o altre iniziative al momento limitati o vietati. Pertanto, qualora, a causa delle limitazioni, non sia possibile realizzare tutte le attività come programmate e risultanti dal progetto approvato, il soggetto beneficiario potrà proporre la modifica delle attività previste adeguandone l'attuazione alla situazione di emergenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto direttoriale del 12 maggio 2020 che, in riferimento alle **iniziative a vantaggio dei consumatori**, apporta le opportune modifiche e integrazioni per adeguare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti approvati alla situazione di **emergenza connessa all'epidemia da COVID-19**.

Le norme emanate per far fronte all'emergenza epidemiologica hanno determinato o determineranno **difficoltà o impossibilità di realizzare le attività preventivate** nei progetti presentati ed approvati ai sensi del DD 01.10.2018, che in diversi casi prevedevano eventi aperti in locali e luoghi pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado o altre iniziative al momento limitati o vietati.

Inoltre risulta incerto anche evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia non consente di prevedere la cessazione dell'emergenza e delle conseguenti misure restrittive. Il Ministero dunque, considerata la situazione di eccezionalità determinata dall'attuale emergenza sanitaria ha deciso di apportare alcune modifiche nella normativa iniziale anche al fine di agevolare il più possibile la **continuità** nello svolgimento dei progetti approvati, sia in termini di realizzazione dell'attività, per gli evidenti vantaggi di assistenza ai consumatori che ne

possono derivare, che di rendicontazione delle spese sostenute, anche ai fini dell'erogazione di una seconda quota di finanziamento ed in considerazione delle varie difficoltà gestionali per i soggetti proponenti che l'attuale situazione sta determinando.

Precisamente viene specificato che:

- in caso di **comprovate difficoltà** nell'effettuare la **rendicontazione congiunta** da parte di tutte le associazioni a causa all'emergenza COVID 19, una seconda quota a titolo di anticipazione, pari all'importo rendicontato e ritenuto ammissibile in fase intermedia, relativamente a ciascuna associazione del gruppo con il limite massimo del 40% della quota di finanziamento provvisoriamente ammesso spettante alla singola associazione, **sarà erogata previa richiesta**, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta e inviata da parte dell'associazione capofila. Tale richiesta deve essere corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento), di almeno il 30% del costo del progetto ammesso a finanziamento, sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione alla quale si riferisce la rendicontazione e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fidejussione in essere. La richiesta di erogazione, opportunamente **sottoscritta digitalmente**, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione V all'indirizzo PEC dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it;
- tra le spese ammissibili relative a spese per macchinari, attrezzature, prodotti, servizi e rimborsi spese documentate dei volontari sono incluse quelle sostenute per: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, o per l'adeguamento al progetto dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti e servizi specifici per il progetto, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali anche se collegate ad eventi; rimborsi spese documentate per i volontari, relativamente a specifiche attività svolte per il progetto;
- con specifico riferimento alla **rendicontazione della II quota**, ferma la presentazione del rapporto dettagliato sulle attività rendicontate, unitamente alla valida documentazione contabile di spesa (es. fatture, notule,

buste paga ecc.) e l'attestazione del buon esito del pagamento (bonifico ed estratto conto), l'associazione dovrà specificare all'interno del citato rapporto con riferimento a ciascun titolo di spesa, la documentazione che, pur obbligata a presentare secondo le "Linee guida alla rendicontazione", si riserva di trasmettere appena la situazione di emergenza lo renderà possibile e comunque non oltre i termini di trasmissione del terzo monitoraggio;

- qualora, a causa delle limitazioni dovute all'epidemia COVID-19, non sia possibile realizzare tutte le attività come programmate e risultanti dal progetto approvato, il soggetto beneficiario può proporre la **modifica delle attività previste** adeguandone l'attuazione alla situazione di emergenza sopra evidenziata, anche alla luce dell'ulteriore termine previsto per il completamento dei progetti. Qualora dette attività non risultino in alcun modo realizzabili, il progetto può essere **rimodulato per quelle azioni non realizzabili**, mediante iniziative o azioni finalizzate ad assicurare una maggiore e più efficace assistenza ai cittadini - consumatori per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, nell'ottica delle finalità identificate dai progetti medesimi. Ciascuna eventuale modifica andrà comunicata, almeno **entro 20 giorni prima dalla loro realizzazione**, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione V, mediante trasmissione da parte dell'associazione capofila all'indirizzo PEC dg-mccvnt.div05@pec.mise.gov.it ai fini della valutazione circa la compatibilità delle nuove iniziative con gli obiettivi e i risultati del progetto inizialmente approvato, nonché al fine dell'ammissibilità delle spese.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 12/05/2020

Impresa

Schema di disegno di legge

Responsabilità 231 nel settore agro-alimentare: verso l'inasprimento delle sanzioni

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Si ampliano anche al settore agro-alimentare le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti da reato. Il disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari prevede infatti sanzioni per taluni delitti in materia di frodi alimentari e delitti contro la salute pubblica che incidono sul codice penale, su quello di procedura penale e su svariate leggi speciali. Sono introdotte ulteriori pene accessorie che si caratterizzano, in presenza del delitto di agropirateria e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare, non solo per colpire l'autore dell'illecito con l'interdizione da una attività imprenditoriale ma anche per colpire l'ente nell'interesse e a vantaggio del quale la persona fisica ha commesso i citati reati con la chiusura temporanea e, nei casi più gravi, definitiva dello stabilimento.

La legge n. 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) ha introdotto nel **sistema 231** l'art. 25 quinquiesdecies, che ricollega la responsabilità dell'ente contribuente ai reati tributari, e già si delinea un ulteriore **ampliamento del catalogo dei reati** che determinano detta responsabilità, questa volta estesa ai reati nel **settore agro-alimentare**.

Il disegno di legge del Guardasigilli e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, esaminato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2020, ricollega **sanzioni pecuniarie** e sanzioni **interdittive** a taluni delitti in materia di **frodi alimentari** e delitti contro la salute pubblica attraverso 13 articoli che incidono sul codice penale, su quello di procedura penale e su svariate leggi speciali.

Il disegno di legge è accompagnato da una puntuale relazione illustrativa che spiega la ratio legis e come è stata estrinsecata.

Estrapolando i profili di interesse più generale, un primo dato su cui riflettere è che permane la responsabilità penale della persona fisica nel segno di un inasprimento del trattamento sanzionatorio di fattispecie già esistenti (es., nuovi artt. 439 e 440 c.p.) e dell'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici (es., artt. 440 bis, ter e quater, artt. 445 bis e ter; artt. 517 quater e quater 1; artt. 517 sexies, septies e octies c.p.).

Sanzioni, interdizione e chiusura delle attività imprenditoriali

Sono introdotte ulteriori pene accessorie (art. 518 bis c.p.) che si caratterizzano, in presenza del **delitto di agropirateria** (art. 517 quater c.p.) e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare (capo II bis), non solo per colpire l'autore dell'illecito con l'interdizione da una attività imprenditoriale ma anche per colpire l'ente nell'interesse e a vantaggio del quale la persona

fisica (apicale o non apicale) ha commesso i citati reati: la **chiusura temporanea** e, nei casi più gravi, la **chiusura definitiva** dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso sono - all'evidenza - pene accessorie che colpiscono l'ente (anche se non è stato parte del processo penale) e che non sono evitabili sostituendo la persona fisica cui la pena accessoria è stata applicata con la sentenza di condanna.

Appare con chiarezza non solo che la responsabilità penale della persona fisica "deborde" diventando responsabilità (anche) dell'ente, ma che è un preciso intento colpire l'ente in quanto tale e in via autonoma, a titolo di responsabilità amministrativa che si aggiunge a quella penale della persona fisica (apicale o non apicale) e che permane anche nei casi di impossibilità - per qualsiasi motivo - di processare la persona fisica (morte del reo, omessa identificazione, incapacità etc.).

Il riferimento è all'art. 5 del disegno di legge in esame che concerne specificamente "modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231" e che incide sul catalogo dei **reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente**, da un lato ridisegnandolo e dall'altro ampliandolo con nuove fattispecie.

Dal 2009 l'art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 configura l'ente come responsabile per la commissione di delitti contro l'industria e il commercio.

Se passerà la riforma, nel sistema 231 entreranno sia l'art. 25 bis 2, relativo alle frodi in commercio di prodotti alimentari che l'art. 25 bis 3, relativo ai delitti contro la salute pubblica, categoria che comprende sia figure di reato disciplinate dal codice penale che figure di reato previste dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 (il cui art. 5 è contestualmente sostituito).

Non manca qualche problema di coordinamento: l'art. 11 del disegno di legge riguarda la disciplina degli oli,

modifica il D.Lgs. n. 103/2016 e prevede sanzioni amministrative pecuniarie (la cui applicazione è sottratta al sistema 231), ma la riforma non sembra ricordare che la legge 14 gennaio 2013 n. 9, recante norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini da oltre sette anni ricollega la responsabilità degli enti alla commissione di delitti di frode in detto specifico settore.

Al di là di profili particolari - che c'è tutto il tempo di sistemare - la riforma vagheggiata conferma che ormai il legislatore ordinario ritiene non efficace un'azione di contrasto che non ricomprenda sanzioni per l'ente nel cui interesse o vantaggio la persona fisica ha commesso un determinato reato.

Alla base c'è una precisa scelta ideologica o un dato desumibile dalla realtà: sul presupposto della macro - delinquenza delle corporazioni si è sottolineato che un elementare senso della giustizia imporrebbe che alcune condotte, di cui solitamente si rendono responsabili le corporazioni, non rimangano impunte (così il discorso del Santo Padre all'Associazione internazionale di diritto penale) e tutte le più recenti direttive UE prospettano l'adozione di sanzioni efficaci e dissuasive nei confronti delle persone giuridiche.

Nuovo modello organizzativo per le imprese alimentari

Dopo la responsabilità per i delitti di caporalato (fine

2016), per autoriciclaggio (maggio 2017), impiego di irregolari (ottobre 2017), razzismo e xenofobia (novembre 2017), frodi sportive (maggio 2019) e reati tributari (dicembre 2019), gli enti devono prepararsi ad un'organizzazione della propria struttura specificamente orientata all'incolumità e salute pubblica, con particolare riferimento al settore degli alimenti e dei medicinali.

Il legislatore, con l'art. 5 del disegno di legge, delinea uno specifico modello organizzativo destinato all'ente qualificato come impresa alimentare.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 rimane al centro dell'attività di contrasto e l'aggiungere un art. 6 bis rappresenta un eccesso di appesantimento del testo normativo che - con la legge n. 179/2017 sul whistleblowing - è già stato raddoppiato.

Considerazioni conclusive

Sovrapposizioni a parte, non è affatto chiaro se - con riguardo al **settore agroalimentare** - il modello organizzativo divenga obbligatorio (mentre finora è stato ritenuto facoltativo), ma è preferibile propendere per un'adesione facoltativa da parte degli enti che vogliano puntare sulla efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa, fermo restando che la **non adozione non costituisce reato** (ma aggrava il rischio di essere ritenuti responsabili anche per i reati inseriti ex novo nel catalogo dei reati presupposto) e certo non è una modalità per escludere la responsabilità.

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: nuove risorse per ammortizzatori sociali e prestiti a fondo perduto

Nella seduta del 13 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Rilancio che fornirà nuove risorse a sostegno di imprese, famiglie, per il sistema sanitario, per la scuola, e per i settori economici in maggiore difficoltà economica a causa dell'emergenza causata dal Coronavirus, tra cui il turismo e l'edilizia. Il provvedimento, composto di oltre 250 articoli, prevede uno stanziamento di 55 miliardi di euro, pari a due manovre finanziarie. In particolare, vengono potenziati la cassa integrazione e i bonus per gli autonomi, previsti anche contributi a fondo perduto e un reddito di emergenza per le fasce della popolazione più deboli.

Nella giornata del 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso **decreto Rilancio** che sosterrà la ripresa economica del Paese fornendo ulteriori risorse, per un valore complessivo di 55 miliardi di euro, a sostegno di **imprese, professionisti, lavoratori**, famiglie, scuola, università, ricerca, per il sistema sanitario, il turismo e per il settore edilizio.

Il Presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte**, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi con i Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Roberto Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Teresa Bellanova (Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ha dichiarato che “Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c'è un Paese in grande difficoltà, c'è una comunità di donne, di persone, in grande sofferenza e la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza è una manovra che contiene però anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di **ripresa economica e sociale**”.

Leggi anche:

- Decreto Rilancio: due sanatorie del lavoro e proroga dei permessi di soggiorno scaduti
- Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo
- Decreto Rilancio: bonus affitti ad ampio raggio per imprese e professionisti

Principali novità

Il decreto Rilancio mira a:

- rafforzare ulteriormente il sostegno a chi ha perso il lavoro potenziando **cassa integrazione, bonus per**

autonomi, facendo anche in modo che le erogazioni arrivino ancora più speditamente di quanto è successo fino a adesso;

- rendere alcuni passaggi burocratici ancora più spediti;
- introdurre delle misure di rilancio e sostegno alle imprese per dare **impulso alla crescita**, accompagnare l'economia verso una pronta ripartenza con **aiuti a fondo perduto**, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più leggere;

- aiutare anche le famiglie che hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole che sono chiuse, e che con la didattica a distanza hanno il problema dei figli a casa;

- erogare un **reddito di emergenza** per le fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di particolare protezione.

Il Presidente Conte ha inoltre dichiarato che “questi ammortizzatori sociali proteggono i lavoratori ma servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Sarà ora necessario attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida e veloce”.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.